



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE **130**
N. GENERALE **876** DEL 18/07/2018

**OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI PER ASSEGNAZIONE PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE DEL
TRATTO DI SPIAGGIA IN LOCALITÀ MATINELLE - SECONDA SPIAGGIA -
SOCIETÀ ISOLASOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 130
DEL 18/07/2018**

OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ASSEGNAZIONE PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE DEL TRATTO DI SPIAGGIA IN LOCALITÀ MATINELLE SECONDA SPIAGGIA - SOCIETÀ ISOLASOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai sensi dell'art 147-bis comma 1, D.Lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr.33/2013;

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA
Arch. Giacomo Losapio

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.44 del 7 marzo 2016, fu approvato l'atto di indirizzo per procedere all'assegnazione provvisoria per finalità turistico-ricreative di tratti di spiaggia liberi del Comune di Trani, previa pubblicazione di idoneo bando pubblico, ai sensi della legge Regione Puglia n.17/2015 art. 8;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n.46 del 31 marzo 2016 è stata indetta la procedura ad evidenza per l'assegnazione provvisoria per finalità turistico-ricreative dei tratti di spiaggia, *(nella fattispecie Spiaggia libera con servizi - SLS)*, tra i quali dell'area demaniale *(indicata come Lotto 1)*, individuata in catasto al foglio n.26, part.lla nn. 1085 (parte) - 846 (tutta) e al foglio n.35 part.lla nn. 556 (tutta) - 47 (tutta) - 558 (tutta) - 559 (tutta), così come riportati negli stralci planimetrici 1A e 1B allegati alla medesima Determinazione;
- con Determinazione Dirigenziale n.103 del 23 giugno 2016, espletata la procedura di evidenza pubblica, sono stati approvati i verbali di seduta della commissione di gara, approvata la graduatoria definitiva e di aggiudicazione dei tratti di spiaggia relativi al lotto 1, nonché l'assegnazione in via provvisoria alla "ISOLASOCIALE Società Cooperativa Sociale", avente sede a Trani in Via Ferrara n.5, iscritta al Registro delle imprese di Bari al n. BA539656 (P. IVA 07198590226) - legale rappresentante Sig. Giuseppe Curci nato a Trani il 17/07/1988;

Preso atto che:

- Con nota prot. n.11662 del 27/03/2017, pervenute le proposte progettuali da parte della Società assegnatarie, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima legge, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;
- In data 10/05/2017, si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi, nella quale la proposta progettuale presentata dalla "Isolasociale società cooperativa sociale", conseguiva *"parere non favorevole - considerando opportuno un aggiornamento della stessa conferenza con la eventuale proposta progettuale adeguata alle prescrizioni necessarie per il superamento del parere non favorevole"*;
- Con nota prot. n.6210 del 22/02/2018, veniva disposta la riapertura delle attività della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., per la valutazione dei progetti adeguati alle prescrizioni di cui al precedente seduta;
- In data 04/05/2018, si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi, per la valutazione della nuova proposta progettuale, presentata in modifica della precedente dalla "ISOLASOCIALE Società Cooperativa Sociale", per la quale la stessa conferenza decide di ritenere detta proposta *"assentibile per il rilascio della concessione demaniale marittima, tenuto conto delle prescrizioni richiamate in atti, previa verifica della obbligatorietà dell'installazione del canale di lancio e con obbligo di smontaggio delle strutture al termine della stagione estiva (30 settembre)"*;

Considerato che:

- In data 31/05/2018, sulla base del parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia nella seconda seduta della Conferenza di servizi decisoria in data 04/05/2018 sulla nuova proposta progettuale presentata dal Soggetto assegnatario, veniva rilasciata con condizioni dal Comune di Trani, l'Autorizzazione Paesaggistica n.3, per la installazione dei manufatti previsti nel progetto di allestimento delle aree in concessione;
- In data 2/6/2018, all'esito della conferenza di servizi del 31/05/2018, veniva rilasciata alla "ISOLASOCIALE Società Cooperativa Sociale", la Concessione demaniale marittima n. 3 del 31/05/2018 per l'occupazione dell'area in località "Lido Matinelle" individuata in catasto al Foglio 35, Particelle 17 (parte) - 47 (parte) - 558 (parte) - 559 (parte) - 846 (parte), allo scopo di utilizzarla per un'attività turistico-ricreativa, e nella fattispecie come tipologia Spiaggia Libera con Servizi (SLS).

Rilevato che:

- Con disposizione in data 19/06/2018 del Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, a seguito di un più approfondito esame della cartografia inerente le aree a rischio geomorfologico dell'A.d.B. interessate le aree in concessione, veniva sospesa l'efficacia della concessione demaniale perché parte dell'area in oggetto ricadeva in un'area gravata da pericolosità geomorfologica (PG1).
- con n° prot.19087 di 25/6/2018 la società ha trasmesso integrazioni e modifiche in osservanza a quanto richiesto nella sospensiva.
- Sulla base del progetto modificato in data 4/7/2018 è stata revocata la sospensione e contestualmente rilasciata la concessione demaniale n° 2 del 2018 sulla base della nuova proposta di sistemazione delle aree, escludendo le parti interessate da vincolo idrogeologico A.d.B.

Considerato altresì che:

- la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., per la proposta di sistemazione avanzata dalla "ISOLASOCIALE Società Cooperativa Sociale", si è conclusa in senso favorevole con prescrizioni, sulla base dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi nella medesima sede di conferenza dalle Amministrazioni coinvolte, e che la mancata comunicazione della determinazione degli enti invitati e non intervenuti in sede di conferenza è stata considerata quale atto di assenso senza condizioni;
- l'art. 14-quater della Legge 241/1990, ha previsto che "la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'Amministrazione Procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati";

Ritenuto necessario al fine di costituire in forma espressa l'atto di assenso alla sistemazione dell'area in concessione con la realizzazione delle opere previste nel progetto, adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi;

Accertato che:

- ai sensi dell'art.6 della L.241/1990, ricorrono gli elementi di procedibilità della presente determinazione, avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell'art.6-bis della ridetta L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l'astensione dal relativo procedimento;
- secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003, nonché dal D.lgs 33/2003 la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
- nella fattispecie in parola, ricorre la competenza in materia del sottoscritto Dirigente dell'Area Urbanistica trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";

Visti i verbali della Conferenza di servizi decisoria in data 10/05/2017 e in data 04/05/2018;

Vista l'Autorizzazione Paesaggistica n.3/2018;

Vista la Concessione demaniale Marittima n° 2 rilasciata in data 04/07/2018

DETERMINA

- 1) **Di assumere** la narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 1) **Di dichiarare** conclusa la conferenza di servizi in senso favorevole con prescrizioni, per la nuova proposta di progetto presentata dalla "ISOLASOCIALE Società Cooperativa Sociale", sulla base dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi nella medesima sede di conferenza dalle Amministrazioni coinvolte e che la mancata comunicazione della determinazione degli enti invitati e non intervenuti in sede di conferenza equivale ad atto di assenso senza condizioni;
- 2) **Di costituire** con la presente Determinazione, atto di assenso espresso alla sistemazione dell'area in concessione con la realizzazione delle opere previste nel progetto sulla base delle condizioni riportate nel verbale della conferenza di servizi del 04/05/2018 e delle condizioni riportate nell'Autorizzazione Paesaggistica n.3/2018, nonché della Concessione demaniale marittima n.02 del 4/7/2018;
- 3) **Di allegare** alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera (A) e (B) copia dei verbali della Conferenza di Servizi, rispettivamente in data 10/05/2017 e in data 04/05/2018, sotto la lettera (C) Copia dell'Autorizzazione paesaggistica n.3/2018 e sotto la lettera (D) copia della Concessione demaniale marittima n.2 del 4/7/2018;
- 4) **Di notificare** la presente Determinazione alla "ISOLASOCIALE Società Cooperativa Sociale", nonché a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi;

La presente determinazione non necessitando del visto di regolarità contabile, è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.
 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giacomo Losapio;1;1907141

Il Dirigente AREA URBANISTICA
 Giacomo Losapio

N. del Registro delle Pubblicazioni

211h

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 18/07/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 18/07/2018 al 02/08/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 18/07/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALL. (A)



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Il 10 maggio 2017, a partire dalle ore 11,30 in Trani, presso la sede Palazzo di Città in via Tenente Morriconi n.2, si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota dell'Ufficio Demanio prot. n. 11662 del 27/3/2017 per la discussione del seguente ordine del giorno:

- verifica delle proposte progettuali finalizzate all'assegnazione, per finalità turistico-ricreative, dei seguenti tratti di spiaggia (concessioni di aree demaniali marittime), successivamente aggiudicati come di seguito riportato:

1. LIDO MATINELLE Aggiudicatario ISOLASOCIALE s.c.s.
2. LIDO MONGELLI Aggiudicatario RUGGIERI HOTELS s.a.s.,
3. BAIA DEL PESCATORE Aggiudicatario D.I.DI. DIVAGAZIONI & DIVERTIMENTO s.r.l.
4. LIDO MARECHIARO Aggiudicatario EFFEPI s.r.l..

- analisi dei pareri pervenuti;
- armonizzazione del quadro prescrittivo;
- varie ed eventuali.

La convocazione è stata notificata a tutti i soggetti in indirizzo della citata nota inviata via PEC.

La seduta è presieduta dal Segretario Generale dott. Carlo Casalino, giusta nomina Sindacale prot. 16769 del 10.05.2017 per la conclusione del procedimento de quo, e si è svolta con la partecipazione dei rappresentanti degli Enti invitati, come da foglio firme allegato.

In via introduttiva, viene rammentato che la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona è stata necessaria al fine di acquisire tutti i pareri necessari per il completamento dell'iter di valutazione ed espressione dei singoli progetti, che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) della nota di convocazione della C.d.S. le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Dopo l'introduzione viene data lettura dei pareri pervenuti sino alla data, nell'ordine di arrivo:

1. **nota dei Vigili del Fuoco** - Comando Provinciale - Ufficio Prevenzione Incendi prot. 8554 del 10.04.2017 acquisita al prot. 13583 del 10.04.2017.

In relazione alla nota dei V.V.F. viene precisato che il Comando Provinciale potrà esprimere parere

di competenza nell'ambito della preventiva procedura (valutazione di progetto) prevista dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

2. **nota dell'Agenzia del Demanio** prot. 6172 del 13.04.2017 acquisita al prot. 14169 del 13.04.2017. In relazione alla nota l'Agenzia del Demanio esprime la sua sostanziale incompetenza in quanto trattasi di opere di facile rimozione; tuttavia nello specifico caso del sito "Lido Marechiaro", *"si evidenziano strutture di difficile rimozione non accatastate oggetto di rifunzionalizzazione per le quali è ignoto il soggetto realizzatore nonché la regolarità sotto il profilo edilizio-urbanistico che, laddove mancante, presupporrebbe in linea generale la demolizione delle strutture stesse e l'impossibilità di rilasciare alcuna concessione"*.

A tal proposito sin sede di Conferenza è stato fatto presente che, in data 3 luglio 2004, veniva convocata apposita Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo riguardante *"la sistemazione del tratto costiero compreso tra il lido Sporting Club e l'ex lido La Vela"*, alla quale era invitata anche l'Agenzia del Demanio, la quale in data 5 luglio 2004 rilasciava **parere favorevole** all'approvazione del suddetto progetto, che riguardava appunto la realizzazione di tali manufatti e della viabilità i servizio. A chiusura dei lavori della Conferenza ed a conclusione dei lavori stessi, si acquisiva il Certificato di regolare esecuzione delle opere suddette, con la comunicazione della conformità delle stesse al progetto approvato, in data 20.06.2007.

3- **nota dell'Area Urbanistica** del Comune di Trani acquisita al prot. 15741 del 02.05.2017-

In relazione alla nota il Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, arch. Francesco Patruno, esprime i singoli pareri come da nota allegata, sinteticamente di seguito riportati:

"Lido MATINELLE - aggiudicatario ISOLASOCIALE s.c.s.: parere non favorevole. Il progetto potrà essere valutato favorevolmente a seguito di modifiche che prevedano la realizzazioni di manufatti di "facile rimozione", nonché vengano rimosse le difformità delle opere sopra indicate in relazione alla vigente normativa citata. Risulta altresì necessario, al fine di una più esauriente definizione del progetto, fornire indicazioni più chiare sul rispetto dei parametri previsti all'art. 5.3 (parametro di concedibilità), art. 8.3 (limite massimo delle dimensioni dei manufatti a realizzarsi in relazione alla consistenza dell'area in concessione, nonché indicazioni sul rispetto del limite del 15% del fronte concesso per la barriera visiva), art. 8.4 (indicazioni sul rispetto del limite del 50% relative ai manufatti per le strutture ombreggianti previste in progetto). Dovranno inoltre essere integrati gli elaborati progettuali relativi alla realizzazione della rampa di accesso per disabili prevista nella parte della "Seconda spiaggia" (Area B), e delle cabine spogliatoi. E necessario inoltre, in relazione al previsto punto di ormeggio ed attracco barche, attenersi a quanto previsto all'art. 9.3 del PRC. A tal riguardo è necessario fornire integrazione alla relazione tecnica, con specifiche indicazioni della qualità e sostenibilità massima del fondale del punto di ormeggio, nonché del quantitativo di natanti previsti".

Alla luce di quanto espresso in sede di Conferenza si considera opportuno un aggiornamento della stessa con l'eventuale proposta progettuale adeguata alle prescrizioni necessarie per il superamento del parere non favorevole.

"Lido MONGELLI - aggiudicatario RUGGIERI HOTELS s.a.s.: parere favorevole, a condizione che tutte le opere a realizzarsi siano di "facile rimozione" secondo quanto definito all'art. 14 comma 14 della L.R. 17/2015. In particolare si raccomanda l'osservanza di tale requisito in riferimento al sistema di ancoraggio a terra della pedana prevista in progetto".

BAIA DEL PESCATORE - aggiudicatario DI.DI. DIVAGAZIONI & DIVERTIMENTO s.r.l.: parere favorevole, a condizione che tutte le opere a realizzarsi siano di "facile rimozione" secondo quanto definito all'art.14 comma 14 della L.R. 17/2015. Inoltre l'allestimento della spiaggia, per quanto non indicato negli elaborati progettuali, dovrà rispettare quanto previsto all'art.8.1 delle NTA del PRC, in particolare gli spazi dovranno essere allestiti secondo fasce parallele (FP) al mare nel rispetto delle dimensioni imposte".

Lido MARECHIARO - aggiudicatario EFFEPI s.r.l.: parere favorevole, a condizione che tutte le opere a realizzarsi siano di "facile rimozione" secondo quanto definito all'art.14 comma 14 della L.R. 17/2015.

Si prescrive inoltre, per quanto non indicato negli elaborati progettuali, il rispetto di quanto previsto all'art.8.4 per il ripristino delle strutture ombreggianti dei pergolati esistenti, di quanto previsto all'art.8.5 a riguardo della passerella in legno a realizzarsi, nonché dei camminamenti e delle pedane in legno".

Inoltre, per il profilo PAESAGGISTICO, si rileva che gli interventi sono soggetti, ai sensi dell'art.90 delle medesime norme, al preventivo rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, così come anche previsto nell'art. 5.5. delle NTA del Piano regionale delle Coste.

Pertanto il titolo abilitativo degli interventi proposti, per le istanze oggetto della suddetta valutazione, dovranno essere preceduti dalla relativa Autorizzazione Paesaggistica, per il rilascio della quale, dovrà essere presentata, nelle forme previste, apposita istanza agli uffici di questa area.

4. nota dell'Ufficio ASL-BAT prot. 27563 del 02.05.2017 acquisita al prot. 16274 del 05.05.2017: parere favorevole per tutti gli interventi progettuali.

5. nota del Servizio Demanio Marittimo - Regione Puglia prot. 10600 del 10.05.2017 acquisita al prot. 16821 del 10.05.2017: esprime incompetenza a termini della L.R.17/2015.

6. nota della Capitaneria di Porto di Barletta prot. n. 7280 del 09.05.2017, acquisita al prot. 16822 del 10.05.2017.

In relazione alla nota si riportano di seguito le valutazioni per singolo progetto:

"Lido Matinelle: Al fine di poter compiutamente esprimere il previsto parere, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della balneazione, si ritiene necessaria acquisire la seguente documentazione integrativa:

- indicazione delle coordinate degli specchi acquei richiesti per la realizzazione del parco acquatico espresse secondo il datum WGS84;

- Relazione tecnica del parco acquatico, con indicazione della tipologia di giochi, numero di corpi morti da posizionare e il loro dimensionamento per singolo gioco complete di calcoli di resistenza del sistema di fissaggio;

- Specifica delle caratteristiche delle unità destinate ad ormeggiare al pontile (lunghezza, larghezza e pescaggio) e le modalità di ormeggio delle stesse;

Pertanto, nelle more della ricezione della documentazione integrativa richiesta, si esprime parere sfavorevole.

Si chiede inoltre di integrare la documentazione con planimetria nella quale si evinca chiaramente quale sia l'area in concessione, con evidenziato il tratto di "spiaggia" in concessione che deve essere mantenuto libera da ogni attrezzatura del gestore".

Alla luce di quanto espresso in sede di Conferenza si considera opportuno un aggiornamento della stessa con la eventuale proposta progettuale adeguata alle prescrizioni necessarie per il superamento del parere non favorevole.

"Lido Mongelli: Dall'esame della documentazione presentata, per i soli aspetti legati alla sicurezza della navigazione e della balneazione, non si rilevano aspetti di rilievo che ne comportino nocimento e si esprime pertanto, esclusivamente per tale aspetto di competenza, parere favorevole.

Seppur in questa fase istruttoria questa Autorità Marittima esprime il proprio parere nel merito degli aspetti legati alla sicurezza della navigazione, e d'obbligo, al fine di evitare eventuali successivi risvolti di carattere ambientale, rilevare che gli interventi indicati nella relazione tecnica quali "interventi di ridotta entità" e consistenti nella posa in opera, nell'intero tratto di spiaggia oggetto della concessione, di ciottoli bianchi calcarei, appaiono alla scrivente rientrare nel novero degli interventi di ripascimento per i quali si rende necessaria l'osservanza della relativa procedura amministrativa. Quante sopra rilevato, atteso altresì che dalla documentazione non si evincono né la provenienza di tale materiale né una qualsivoglia valutazione di compatibilità ambientale, rende necessaria l'interessamento degli Enti competenti secondo quanto sancito dalla legislazione nazionale e regionale.

In caso di esito positive di tale procedimento, il parere sopra espresso e da considerarsi subordinate

al totale rispetto della seguente prescrizione che dovrà essere riportata integralmente nel corpo dell'atto autorizzativo al fine di consentire agli enti competenti l'attività di vigilanza e controllo sui corretto uso del bene l'atto concessorio dovrà essere complete di planimetria nella quale si evinca chiaramente quale sia l'area in concessione, con evidenziato il tratto di "spiaggia" in concessione che deve essere mantenuto libera da ogni attrezzatura del gestore".

"Baia del Pescatore: al fine di poter compiutamente esprimere il previsto parere, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della balneazione, si ritiene necessaria acquisire la seguente documentazione integrativa; previsione di un corridoio di atterraggio per l'approdo di natanti previsto dal richiedente nella c.d. "zona nord" e relativa documentazione planimetrica. Nelle more della ricezione della documentazione integrativa richiesta, si esprime parere sfavorevole"

Alla luce di quanto espresso in sede di Conferenza si considera opportuno un aggiornamento della stessa con la eventuale proposta progettuale adeguata alle prescrizioni necessarie per il superamento del parere non favorevole.

"Lido Marechiaro: dall'esame della documentazione presentata, per i soli aspetti legati alla sicurezza della navigazione e della balneazione, non si rilevano aspetti di rilievo che ne comportino nocimento e si esprime pertanto, nel merito di tale aspetto di competenza, parere favorevole. Detto parere è subordinato al totale rispetto delle seguenti prescrizioni che dovranno essere riportate integralmente nel corpo dell'atto autorizzativo. La passerella dovrà essere dotata di apposita cartellonistica bifronte recante gli estremi della concessione ed il divieto di effettuare tuffi; al fine di consentire agli enti competenti l'attività di vigilanza e controllo sui corretto uso del bene l'atto concessorio dovrà essere complete di planimetria nella quale si evinca chiaramente quale sia l'area in concessione, con evidenziato il tratto di "spiaggia" in concessione che deve essere mantenuto libera da ogni attrezzatura del gestore. In ultimo come per il precedente punto 2), analizzando la pratica nel suo complesso, è d'obbligo sottolineare il seguente aspetto, seppur non rientrante in questa fase istruttoria tra quelli di preminente interesse per l'Autorità Marittima nel merito della sicurezza della navigazione. Preso atto infatti di quanta già rappresentato dalla Agenzia del Demanio di Bari con la sua nota prot. 1162 del 27/03/2017, appare quantomeno opportune che, attese le pregresse situazioni che hanno interessato le opere in argomento dal punto di vista demaniale ed edilizio, prima dell'eventuale rilascio del titolo concessorio il Comune di Trani avvii un procedimento di verifica ed eventuale regolarizzazione onde dirimere qualsiasi dubbio circa la regolarità delle opere di difficile rimozione e degli eventuali successivi atti concessori che le ricomprendano. Si prega di voler riferire circa gli eventuali provvedimenti che nel merito si riterrà opportune adottare".

A tal proposito in sede di Conferenza viene precisato e confermato quanto sinteticamente richiamato in risposta alla nota dell'Agenzia del Demanio. Inoltre si evidenzia che in relazione alla percentuale di fronte mare da occupare con attrezzature balneari, al momento della sottoscrizione del titolo concessorio, sarà cura dell'Amministrazione concedente controllare che la lunghezza utilizzata non superi la percentuale individuata in fase di aggiudicazione, sebbene si possa in fase di composizione del progetto, a mero titolo indicativo, aver occupato una superficie superiore. Ad ulteriore chiarimento si precisa che la percentuale riguarda la lunghezza di fronte mare e non la superficie, come normato nelle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste.

In seduta la Soprintendenza, nella persona dell'arch. Enza ZULLO, rilascia i pareri per ciascuno dei progetti, come di seguito riportati:

Lido Baia del Pescatore - Parere paesaggistico positivo con prescrizioni

Lido Marechiaro - Parere paesaggistico positivo con prescrizioni

Lido Mongelli - Parere sfavorevole a meno di riformulazione progettuale secondo prescrizioni

Lido Matinelle - Parere sfavorevole a meno di riformulazione progettuale secondo prescrizioni

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Conferenza decide di riaggiornarsi per le

successive valutazioni sui progetti che hanno la necessità di riformulazione e/o adeguamento progettuale, ad esclusione di Lido Marechiaro", per il quale viene deciso che si può procedere alla sottoscrizione della Concessione Demaniale Marittima con tutte le prescrizioni sopra indicate, ed ai conseguenti adempimenti di legge.

La Conferenza conclude i propri lavori alle ore 15.30

Del che viene reso il presente verbale, trasformato in PDF e, indi, sottoscritto digitalmente dal solo Presidente e notificato a mezzo PEC a tutti i partecipanti.

Trani, li 24.05.2017

IL DIRIGENTE INCARICATO DI PRESIEDERE
LA CONFERENZA

Dott. Carlo Casalino

Firmato digitalmente da: Carlo Ca
salino

Data:24/05/2017 15:34:13



Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

UFFICIO TECNICO COMUNALE
III AREA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

ALL. (B)

Protocollo in Uscita n. 0031883 del 01.10.2018

Al Dirigente Area Urbanistica
SEDE

OGGETTO: Trasmissione verbale conferenza di servizi concessioni demaniali

In allegato alla presente trasmetto, per competenza, il verbale di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge 241/1990 tenutasi in data 4 maggio 2018, in modalità semplificata sincrona, con la nota fatta pervenire dalla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia di chiarimento circa la competenza al rilascio dei prescritti pareri.

Distinti saluti

Trani, 01.10.2018

Il Funzionario
arch. Rosario SARCINELLI



www.regione.puglia.it

Ufficio Tecnico Comunale III Area - Lavori Pubblici e Patrimonio
Via Tenente Morricò, 2 - 76125 - TRANI
Tel. 0883.581.308 - Fax 0883.581.309

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITA' SINCRONA

L'anno 2018 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 9.30 circa, presso la sede Palazzo di città in via tenente Morrico n. 2 si è tenuta in modalità sincrona la conferenza di servizi decisoria, convocata con nota prot. n. 12699 del 26.04.2018, per la verifica delle proposte progettuali finalizzate all'assegnazione per finalità turistico ricreative dei seguenti tratti di spiaggia:

LIDO MONGELLI

LIDO MATINELLE

BAIA DEL PESCATORE

Sono presenti per le pubbliche amministrazioni:

1. Comune di Trani – Sindaco avv. Amedeo Bottaro
– arch. Rosario Sarcinelli, d'ordine del dirigente Giacomo Losapio;
2. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia- Arch. Enza Zullo
3. Regione Puglia - Servizio Demanio Marittimo- ing. Raffaella Bologna
4. Agenzia delle Dogane- dott.ssa Rosa Alfano
5. Agenzia del Demanio- ASSENTE
6. Capitaneria di Porto di Barletta- ASSENTE
7. Comando provinciale dei VVFF- ASSENTE
8. ASL BAT - ASSENTE

Per la parte privata, come da foglio firme allegato, i rappresentanti di

- ISOLASOCIALE s.c.s.
- Ruggieri Hotels s.a.s.
- DI.DI. DIVAGAZIONI & DIVERTIMENTO s.r.l.+

La convocazione è stata notificata a tutti i soggetti in indirizzo

Introduce i lavori il rappresentante del comune di Trani, riferendo quanto segue:

- Nel corso della riunione in modalità sincrona del 10.05.2017 la conferenza di servizi decisoria, concernente il medesimo argomento e di cui la riunione presente è seguito, aveva stabilito di riaggiornarsi per le successive valutazioni sui progetti che avevano necessità di adeguamento, ad esclusione del Lido Marechiaro per il quale veniva deciso di procedere alla sottoscrizione della concessione demaniale marittima. (all'uopo si rinvia al contenuto del verbale del 10.05.2017)
- con nota prot. n. 6210 del 22.02.2018 veniva disposta la riapertura delle attività della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi, per la valutazione dei progetti adeguati alle prescrizioni di cui al precedente punto;
- con nota prot. n. 7102 del 2.03.2018 la Capitaneria di porto di Barletta rendeva i propri pareri, ancorché con riserva di trasmettere eventuali ulteriori valutazioni;
- con nota prot. n. 8185 del 13.05.2018 la Soprintendenza formulava richiesta di aggiornamento dei progetti, sulla base delle ulteriori richieste formulate dalla stessa;
- con nota prot. n. 8309 del 14.03.2018 e 8424 del 15.03.2018 rispettivamente le società DI DI Divagazioni e Divertimento (BAIA DEL PESCATORE) e Ruggieri Hotels (LIDO MONGELLI) riscontravano le richieste di integrazione della Soprintendenza;

A



- con nota prot. n. 9366 del 23.03.2018 veniva convocata la conferenza in modalità sincrona per il giorno 28 marzo 2018, cui faceva riscontro la nota della Soprintendenza (prot. 9622 del 27.03.2018) di improcedibilità dei progetti integrati per insufficienza dei documenti rispetto alla definizione delle questioni paesaggistiche.

Pertanto, per l'analisi delle integrazioni progettuali richieste è stata convocata la riunione odierna che è seguito della riunione del 10.05.2017, al cui verbale si rinvia come parte integrante del presente.

Tanto premesso, il rappresentante del comune di Trani dà lettura del parere favorevole con precisazioni reso dalla Capitaneria di porto di Barletta, prot. n. 7102 del 2.03.2018 allegato a costituire parte integrante del presente.

Contestualmente dà atto della mancanza di comunicazioni da parte dei seguenti enti:

1. Agenzia del Demanio
2. Comando provinciale dei VVFF
3. ASL BAT

Pertanto, considerato che la conclusione positiva del procedimento di Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni coinvolte e che l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il termine fissato dall'amministrazione procedente, equivale ad assenso senza condizioni, si reputa il silenzio serbato dai suindicati enti (Agenzia Demanio, VVFF e ASL), abbia valore significativo di atto di assenso *in parte qua*, tenuto conto di quanto già dagli stessi espresso in sede di Conferenza di servizi del 10 maggio 2017, cui si rinvia.

L'ing. Raffaella Bologna, in rappresentanza del Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia precisa che, come già espresso nel corso della conferenza del 10 maggio 2017 con parere prot. 10600 del 10.04.2017, che il rilascio di titoli concessori, giusta legge regionale 17/2015, è stato trasferito al Comune costiero, mentre permane di competenza del Servizio regionale la competenza nella formulazione del parere di compatibilità delle istanze (D1 e ingombri, tipologia e principi espressi nelle N.T.A. del P.R.C) al Piano regionale delle coste, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della suddetta L.R. 17/2015, in assenza del Piano comunale delle coste approvato.

Tanto premesso esprime parere favorevole su tutti i progetti, precisando che i concessionari *in pectore* dovranno tempestivamente ripresentare i modelli D1 eventualmente adeguati alle prescrizioni prima del rilascio del titolo concessorio, trasmettendo la documentazione necessaria alla individuazione delle impronte planimetriche, per riscontrare la coerenza tra modello di domanda e la planimetria allo stato assentibile.

Prende la parola l'arch. Enza Zullo, in rappresentanza del Ministero beni culturali- Soprintendenza di Puglia, la quale chiede preliminarmente che il Comune indichi la durata della stagione balneare estiva, tenuto conto che, secondo l'ordinanza balneare regionale, le strutture sono tenute ad assicurare l'apertura per la balneazione dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre, fatta salva la facoltà di apertura per l'intero anno solare.

Il funzionario comunale, su indicazione del sindaco presente, precisa che la stagione balneare, ai fini del mantenimento delle strutture nel layout estivo, ha durata dal 1 maggio sino al 30 settembre.

L'arch. Zullo quindi espone, pertanto, quanto segue:

1. Lido Baia del Pescatore e Lido Marechiaro.

Per i due lidi in questione, la conferenza di servizi del 10 maggio 2017 si era conclusa con un parere paesaggistico favorevole subordinato alla condizione che doveva essere presentato un layout estivo, contenente tutte le strutture e i manufatti funzionali all'attività balneare, come da concessione demaniale marittima e titoli abilitativi edilizi rilasciati e sottoposto ad approvazione della Soprintendenza un layout invernale, contenente la proposta, comunque in riduzione, di mantenimento delle strutture già previste per il periodo estivo,



A

Handwritten signature or initials.

strettamente connesse con la destagionalizzazione, compreso il piano di smontaggio di tutte le strutture legate alla balneazione (cabine, wc non essenziali, strutture ombreggianti, pedane, pavimentazioni non strettamente indispensabili all'accesso a quanto permane in loco, ecc).

Considerato che in base ai contenuti delle Linee Guida in materia di mantenimento annuale delle strutture balneari amovibili (punto 3- adottate con dd regionale n: 145 del 12.03.2018), il mantenimento delle strutture balneari è ammissibile solo se i Comuni abbiano preliminarmente proceduto all'individuazione cartografica degli ambiti costieri stessi, e considerato che il Comune di Trani non ha individuato gli ambiti anzidetti, il mantenimento delle strutture per l'intero anno solare è al momento escluso, in attesa dell'individuazione di dette aree. Pertanto resta valido il parere favorevole con prescrizione espresso nella conferenza di servizi del 10 maggio 2017, con la precisazione che, in carenza di detta approvazione, tutte le strutture dovranno essere smontate alla fine della stagione estiva.

In caso di destagionalizzazione, dovrà essere dimostrato il possesso della licenza per i periodi invernali all'esercizio dell'attività, fermo restando che l'improduttività è condizione di decadenza del requisito per la permanenza delle attrezzature.

2. Lido MONGELLI la documentazione trasmessa risulta essere insufficiente ai fini di una compiuta valutazione progettuale. Pertanto l'espressione del parere è sospesa nelle more della tempestiva trasmissione dei seguenti documenti:

- relazione tecnica relativa a tutti i materiali da cui si evinca chiaramente il sistema costruttivo e l'amovibilità delle strutture previste,
- relativi grafici di dettaglio e tutto quanto necessario a stabilire quali siano le operazioni da farsi per la manutenzione ordinaria della spiaggia.

3. LIDO MATINELLE

La Soprintendenza di Foggia esprime parere favorevole a condizione che:

1. non siano realizzati i paraventi perimetrali, costituiti da moduli trasparenti, pannelli in materiale plastico o quant'altro;
2. la copertura della zona ombreggiante a servizio dei due blocchi servizi dovrà essere realizzata esclusivamente in teli di stoffa di colore chiaro, con esclusione di teli in plastica e/o pvc opatex;
3. non sia realizzata l'installazione dei due corridoi di lancio, delimitati da gavitelli né la pedana di legno per l'attracco di canoe e pattini, che compromettono i valori paesaggistici dell'area per tipologia e consumo di suolo;
4. non siano posti in opera i pannelli fotovoltaici, anche perché gli stessi risultano difficilmente conciliabili con le istanze di amovibilità;
5. tutte le strutture siano amovibili e non siano realizzate per esse fondazioni e opere in cemento.

Considerato che in base ai contenuti delle Linee Guida in materia di mantenimento annuale delle strutture balneari amovibili (punto 3), il mantenimento delle strutture balneari è ammissibile solo se i Comuni abbiano preliminarmente proceduto all'individuazione cartografica degli ambiti costieri stessi, e considerato che il Comune di Trani non ha individuato gli ambiti anzidetti, il mantenimento delle strutture per l'intero anno solare è al momento escluso, in attesa dell'individuazione di dette aree. In carenza di detta approvazione, tutte le strutture dovranno essere smontate alla fine della stagione estiva. In caso di destagionalizzazione, dovrà essere dimostrato il possesso della licenza per i periodi invernali all'esercizio dell'attività, fermo restando che l'improduttività è condizione di decadenza del requisito per la permanenza delle attrezzature.

In relazione ai due corridoi di lancio di cui al precedente punto 3, il rappresentante della cooperativa ISOLASOCIALE dichiara di rinunciare all'installazione di quello posto a nord.

Con riferimento al canale di lancio residuo, posto a sud, il Comune, a fronte della richiesta di non realizzazione della Soprintendenza, si riserva di verificare l'obbligatorietà della predisposizione dello stesso, anche eventualmente consultando la Capitaneria di porto di Barletta, tenuto conto della conformazione della costa, preannunciando che, in caso affermativo, procederà al relativo inserimento nel titolo concessorio.

L'arch. Zullo precisa che, anche in caso di obbligatorietà, tale canale di lancio dovrà assestarsi sulla lunghezza minima prevista dalla legge.

Interviene la dott.ssa Rosa Alfano in rappresentanza dell'Agenzia delle Dogane, prendendo atto dell'attività sin qui compiuta e degli atti impliciti di assenso espressi dall'Agenzia stessa sino a quel momento, con particolare riguardo alla conferenza di servizi celebrata il 10.05.2017. Precisa che è prevista una istruttoria specifica ex art. 19 d.lgs. 374/1990, volta a garantire la vigilanza della linea doganale lungo il tratto costiero.

In considerazione di quanto sopra esposto la Conferenza di servizi decide quanto segue

LIDO MATINELLE: è assentibile il rilascio della concessione demaniale marittima, tenuto conto delle prescrizioni richiamate in atti, previa verifica della obbligatorietà dell'installazione del canale di lancio e con obbligo di smontaggio delle strutture al termine della stagione estiva (30 settembre);

LIDO MONGELLI: la conferenza di servizi si chiude in attesa del parere della Soprintendenza, da rendere in forma asincrona, previa integrazione documentale da parte della società RUGGIERI HOTELS

LIDO BAIJA DEL PESCATORE: è assentibile il rilascio della concessione demaniale marittima, nel rispetto delle prescrizioni richiamate in narrativa, con obbligo di smontaggio delle strutture al termine della stagione estiva (30 settembre).

La conferenza conclude i propri lavori alle ore 12.00.




Del che viene reso il presente verbale, che è sottoscritto come di seguito.

Comune di Trani
arch. Rosario Sarcinelli

Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia
arch. Enza Zullo

Regione Puglia - Servizio Demanio Marittimo
ing. Raffaella Bologna

Agenzia delle Dogane
dott.ssa Rosa Alfano



prot. n. 16821 del 10.5.2017



REGIONE
PUGLIA



Trasmissione e mezzo posta
elettronica ai sensi dell'art. 47
del D. Lgs. n. 82/2005

DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione

SEZIONE Demanio e Patrimonio

SERVIZIO Demanio Costiero e Portuale

Destinatario:

Comune di Trani

ura@cert.comune.trani.br.it

Oggetto: Procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 07/03/2016, e della successiva d.d. n. 46 del 31/03/2016 -- Avviso di Indizione Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241 - RISCONTRO

Con riferimento ai lavori della Conferenza di Servizi in oggetto si riscontra la PEC trasmessa da codesto Comune in data 03/05/2017 con la quale è stata fissata al 10 maggio 2017 la riunione in modalità sincrona ex art. 14 ter, Legge n. 241/90, per rappresentare quanto segue.

Con la legge regionale n. 17/2015 si è operato il riparto delle funzioni amministrative tra Comuni costieri e Regione in materia di demanio marittimo, elencando all'art. 6, comma 1 le competenze regionali.

Al comma 3 del sopracitato articolo di legge, inoltre, è stato conferito ai Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative residuali relative alla materia del demanio marittimo.

Al riguardo, si evidenzia che il rilascio delle concessioni demaniali marittime, come normato dall'art. 8 L.R. 17/2015, è di competenza dei Comuni costieri.

Portanto, alcun parere in merito al procedimento in oggetto è dovuta da questo Servizio che, di conseguenza, non prenderà parte alla Conferenza di Servizi in parola.

A margine, appare appena il caso di sottolineare che, fino alla data di approvazione del PCC, l'esercizio dell'attività concessoria di cui all'art. 8 della sopracitata legge regionale è disciplinato dal vigente PCC, ai sensi dell'art. 15 - Norme transitorie - della L.R. 17/2015.

Distinti saluti.

Il funzionario istruttore
Ing. Massimo Caffo

Il Dirigente del Servizio
avv. Costanza Moreo

www.regione.puglia.it

Servizio Demanio Costiero e Portuale

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5404093

mail: c.moreo@regione.puglia.it - pec: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it

ACC. (c)

SOGGETTO ESENTI DA BOLLO
E TASSA CONC. GOVERNATIVA
COME DA ART. 82, COMMA 5, DEL
D. LGS. 117 DEL 3 LUGLIO 2017.



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Bari

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 3 DEL 21 MAG 2018

Art. 90 della NTA del PPTR della Regione Puglia
In forma semplificata ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.P.R. 13/02/2017 n. 31

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata

- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- la L.R. 07.10.2009, n. 20 ss.mm.ii. "Norme per la pianificazione paesaggistica";
- il PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO" della Regione Puglia;
- il Piano Paesaggistico Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (RURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l'art. 91 delle NTA del PPTR;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la deliberazione Giunta Regionale n° 2273 del 24/11/2009, con cui la Giunta Regionale ha attribuito al Comune di Trani la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.lgs. 42/2004, smi, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6 e art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i.;
- l'art. 9 della L.R. n. 20 del 07/10/2009, rubricato "Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica" e s.m.i..

Premesso che

- con nota prot. n. 11662 del 27/03/2017, questa Amministrazione avviava il procedimento per il rilascio della concessione demaniale marittima avente durata biennale per finalità turistico ricreative di alcuni tratti di spiaggia ricadenti nel proprio territorio comunale;
- nell'ambito del predetto procedimento è ricompreso il progetto di allineamento proposto dalla la Società "ISOLASOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede a Trani (BT) in via Ferrara n.5, corredato dalla documentazione di rito, depositata dal Sig. CURCI Giuseppe, nato a Trani il 17/07/1988 ed ivi residente in Via Umberto n.271, in qualità di legale rappresentante, per la realizzazione di opere connesse al rilascio della concessione demaniale marittima avente durata biennale per finalità turistico ricreative del tratto di spiaggia denominato "Matinelle" - "Seconda spiaggia";
- Con istanza acquisita al prot. n.27684 del 20/07/2016, la Società ISOLASOCIALE s.c.s., presentava domanda di Autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, per la realizzazione delle predette opere;

COMUNE DI TRANI

Il sottoscritto Messo Comunale di Trani, in
certificato copia della presente

Con la presente si certifica che il Messo Comunale di Trani, in
certificato copia della presente

Carri Giuseppe
che o. 21/03/2018

Il presente provvedimento, sarà trasmesso:
- alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari e Trani e Foggia
unitamente agli elaborati progettuali acquisiti con nota prot. n. 11662 del 27/03/2017;

- all'Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali (art. 4, co. 3, lett. "b") della L.R. 20/2009 s.m.i.;

- al Dirigente competente;

- al Soggetto interessato.

Il presente atto, non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi.
Alla presente Autorizzazione sono allegati gli elaborati tecnici sopra richiamati.
Il presente provvedimento, come previsto dalla DGR 985/2015 "Semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica. Approvazione della modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica del PPTR" e art. 94 delle NTA del PPTR, sarà trasmesso, attraverso le apposite funzionalità, del Sistema Informativo Territoriale Regionale.

Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere nuovamente e preventivamente autorizzata da questo Ente. L'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente.
Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, così come integrato dall'art. 12 co.1 lett. a) della L. 29/07/2014 n.106, il presente provvedimento ha durata quinquennale. Il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquisita efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni consecutivi e diventa immediatamente efficace dal suo rilascio.

Ai sensi del comma 4, art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n°241, si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Puglia - Bari, Piazza Massari 6, 70122 BARI entro 60 (sessanta) giorni ovvero, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Francesco Patrino



RELATA DI NOTIFICA

L'anno il giorno del mese di

in Trani alle ore Certifico io sottoscritto messo comunale di aver notificato e dato copia dell'antescritta AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA a

facendone consegna a mani

e ciò per la piena e legale scienza a tutti gli effetti di legge.

Per ricevuta della notifica

Il Messo Comunale

Visti gli atti e la documentazione, coincidenti con quelli trasmessi nell'ambito della predetta conferenza, così come integrati e sostituiti con nota acquisita al prot. n.15/198 del 17/05/2018 consistenti in:

1. *Relazione paesaggistica;*
2. *Relazione tecnica generale: Lotto 1 - Lido Matinelle; (integrativa e sostitutiva)*
3. *Siracolo Ortofoto con individuazione delle aree demaniali interessate;*
4. *Planimetria con indicazione dei manufatti da installare;*

Visto che, dall'esame della cartografia del PPTR Puglia, nonché dalla verifica della documentazione tecnica a corredo dell'istanza, si rileva che il manufatto, ricade in ambito "LA PUGLIA CENTRALE" ed appartiene alla figura "LA PIANA OLIVICOLA DEL NORD BARESE" del PPTR, interessato dal seguente sistema delle tutele di cui al Bene Paesaggistico:

- *BP - Territori Costieri (300 m), così come definito dall'art. 41, co. 1 "Territori costieri" e all'art. 38 comma 2 punto 2.2 delle N.T.A. del P.P.T.R., la cui disciplina degli interventi è regolata dall'art. 45 delle NTA;*

Visto che l'intervento in oggetto consiste nella realizzazione, per entrambi i tratti di spiaggia nel comune di Trani ("Matinelle" - "Seconda spiaggia"), di strutture balneari di facile rimozione, consistenti in un manufatto per i servizi e da un blocco annesso come zona d'ombra, con sedute e tavolini a servizio del Bar, torretta di avvistamento, cabine spogliatoio in corrispondenza della sola "Seconda spiaggia", di una pedana in legno in corrispondenza di "Matinelle" per ormeggio ed attracco di piccoli natanti, della realizzazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico fotovoltaico) installazione di vasche interrate per la raccolta ed il recupero delle acque reflue, di apposite rampe per l'accessibilità dei disabili, camminamenti in tappeti antitrauma, della installazione di ombrelloni e sedute, di corridoi di lancio delimitati da gavietti;

Visto che l'area interessata dall'intervento di cui trattasi è censita catastalmente al foglio di mappa n.35 con le particelle 47 - 846 - 556 - 558 - 559 - 1085 (parte)F/6*

Visto il parere vincolante della Soprintendenza, reso in sede di conferenza di servizi in data 04/05/2018 sul progetto integrato e sostituito con nota acquisita al prot. n.15/198 del 17/05/2018, reso in senso favorevole con le seguenti condizioni:

1. *Non siano realizzati i paramenti perimetrali, costituiti da moduli trasparenti, pannelli in materiale plastico o quant'altro;*
2. *La copertura della zona ombreggiante a servizio dei due blocchi servizi, dovrà essere realizzata esclusivamente in teli di stoffa di colore chiaro, con esclusione di teli in plastica e/o pvc opatex;*
3. *Non sia realizzata l'installazione dei due corridoi di lancio, delimitati da gavietti né la pedana di legno per l'attracco di canoe e pattini, che compromettano i valori paesaggistici dell'area per tipologia e consumo di suolo;*
4. *Non siano posti in opera i pannelli fotovoltaici, anche perché gli stessi risultano difficilmente conciliabili con le istanze di amovibilità;*
5. *Tutte le strutture siano amovibili e non siano realizzate per esse fondazioni e opere in cemento.*

Considerato che in sede di conferenza di servizi il richiedente ha dichiarato di rinunciare alla realizzazione del corridoio di lancio posto a nord ("seconda spiaggia"), fermo restando la verifica della obbligatorietà di realizzazione di quello a sud ("Matinelle") nel qual caso tale corridoio dovrà assersarsi sulla lunghezza minima prevista per legge;

Considerato che con nota prot. n.7695 del 15/05/2018 la Capitaneria di porto di Barietta ha espresso il proprio parere in merito, ritenendo che vi è l'obbligo dell'installazione dei corridoi di lancio prospicienti gli arenili in concessione, comunicando altresì che lo strumento normativo che disciplina, per singola fattispecie, le modalità di installazione e di impiego è l'atto concessorio ove vengono riassunte le prescrizioni dell'Autorità Marittima;

Visto che le stesse opere sono ricomprese nell'allegato B "Elenco degli interventi di lieve entità" previste all'art.3 del D.P.R. 13 febbraio 2017 n.31, per le quali sono da assoggettarsi alla procedura di Autorizzazione Paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello medesimo Decreto;

Considerato che la presente Autorizzazione Paesaggistica, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e

della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n.2273 del 24/11/2009, con la quale la Regione Puglia ha attribuito al Comune di Trani la delega dell'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, disciplinandone le modalità di esercizio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20;

Visti gli artt. 4 e 5 del L. 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.67 del 31/01/2014 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento nell'ambito delle funzioni inerenti l'attività di tutela paesaggistica ex D.Lgs. n. 42/2004 e nell'ambito delle funzioni di tutela paesaggistica ex PUTTP della Regione Puglia, l'Arch. Francesco Patruino, a cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Visto che le stesse opere non sono in contrasto con le norme del PPTR approvato;

Visto il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n.42;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n.31;

Visti gli artt. 4 e 5 del L. 7 agosto 1990, n. 241;

Fatti salvi ed imprecudicati dalla presente Autorizzazione paesaggistica, eventuali diritti di terzi, pareti e/o altri atti di consenso previsti per la realizzazione dello stesso intervento da leggi, regolamenti e piani a valenza territoriale, nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivinenti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale;

RILASCIATA

al Sig. CUKCI Giuseppe, nato a Trani il 17/07/1988 ed ivi residente in Via Umberto n.271, in qualità di legale rappresentante della Società "ISOLASOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL.F." con sede a Trani (BT) in via Ferrara n.5,

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ai sensi dell'Art.90 delle NTA del PPTR della Regione Puglia
in forma semplificata ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.P.R. 13/02/2017 n.31

per la installazione di manufatti a servizio della balneazione amovibili o di facile rimozione, nei tratti di spiaggia nel comune di Trani ("Matinelle" - "Seconda spiaggia"), distinti in catasto al foglio di mappa n.35, particelle nn.47 - 846 - 558 - 559 - 1085 (parte), consistenti in manufatti per i servizi e da blocchi annessi come zona d'ombra, con sedute e tavolini a servizio del Bar, torrette di avvistamento, cabine spogliatoio in corrispondenza della sola "Seconda spiaggia", della realizzazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico) installazione di vasche interrate per la raccolta ed il recupero delle acque reflue, di apposite rampe per l'accessibilità dei disabili, camminamenti in tappeti antitrauma, della installazione di ombrelloni e sedute, a condizione che:

- *Non siano realizzati i paramenti perimetrali, costituiti da moduli trasparenti, pannelli in materiale plastico o quant'altro;*
- *La copertura della zona ombreggiante a servizio dei due blocchi servizi, dovrà essere realizzata esclusivamente in teli di stoffa di colore chiaro, con esclusione di teli in plastica e/o pvc opatex;*
- *Non sia realizzata la pedana di legno per l'attracco di canoe e pattini;*
- *Non dovrà essere realizzato il corridoio di lancio posto a nord ("Seconda spiaggia");*
- *Il Corridoio di lancio nel tratto di spiaggia denominato "Matinelle" potrà essere realizzato nei limiti della lunghezza minima prevista per legge;*
- *Non siano posti in opera i pannelli fotovoltaici;*
- *Tutte le strutture siano amovibili e non siano realizzate per esse fondazioni e opere in cemento.*

Si domanda all'Amministrazione comunale di Trani il controllo della conformità dei lavori effettuati rispetto al presente atto.

ALL (B)

VEDI ATTO DEL
08/06/2018 n. 320,
S. 7



CITTA' DI TRANI



ESENTE DA BOLLO
TASSA CONC. GOVERNATIVA
COME DA ART. 82, COMMA 5, DEL
D. LGS. 117 DEL 3 LUGLIO 2017.

N°2 del registro concessioni del Comune di Trani - Anno 2018

COMUNE DI TRANI (cod. fisc. 83000350724)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°44 del 7 marzo 2016

VISTA la Determinazione Dirigenziale n°46 del 31 marzo 2016 col quale è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica espletata dal comune di Trani per l'assegnazione provvisoria per finalità turistico-ricreative di alcuni tratti di spiaggia così come individuati negli elaborati associati alla su detta procedura di evidenza pubblica, per uso turistico - ricreativo e nella fattispecie Spiaggia libera con servizi (SLS).

VISTA l'aggiudicazione a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica valutata da apposita commissione ed effettuata con la Determinazione Dirigenziale n. 103 del 23 giugno 2016 in favore della società "ISOLASOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale in Trani alla via SS 16 Trani - Bisceglie n. 35, iscritta al Registro delle imprese di Bari al n. BA539656 (P. IVA 07198590226) il cui legale rappresentante risulta essere il signor Giuseppe Curci nato a Trani il 17 luglio 1988;

LETTO Il verbale di Conferenza di servizi indetta il giorno 4 maggio 2018;

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Barletta prot. n. 7695 del 15.05.2018 circa l'obbligo dell'installazione del corridoio di lancio prospiciente l'arenile in concessione;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica rilasciata n° 3 del 31/05/2018 rilasciata a seguito del parere favorevole dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ed espresso in Conferenza di servizi del 4 maggio 2018;

VISTA la sospensiva del 19/06/2018 della concessione n°3 del 2 giugno 2018 rilasciata alla ISOLASOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE vista la necessità di procedere alla corretta perimetrazione delle aree demaniali concedibili a cui si sono sottratte le aree corrispondenti alla pericolosità geomorfologica.

CONSIDERATO che il presente atto di concessione e i suoi atti allegati sostituiscono totalmente la precedente concessione n°3 del 2 giugno 2018 e revocano la sospensiva del 19/06/2018.

VISTO il Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494 e successive integrazioni ed emendamenti;

VISTO il Decreto Ministeriale 15 novembre 1995 n. 595;

LETTO il Decreto 5 dicembre 2017 emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA la Legge Regionale n° 17 del 10 aprile 2015;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

VISTO: il Piano Regionale delle Coste approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2273 del 13 ottobre 2011;

VISTI: gli Atti d'Ufficio;



CONCEDE

Alfa società "ISOLASOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale in Trani alla via SS 16 Trani - Bisceglie n. 35, iscritta al Registro delle imprese di Bari al n. BA539656 (P. IVA 07198590226) il cui legale rappresentante risulta essere il signor Giuseppe Curci nato a Trani il 17 luglio 1988, **limitatamente alle competenze demaniali**, di occupare un'area demaniale della superficie complessiva di mq. 10240, così come individuata negli elaborati allegati al presente atto, ubicata nel comune di Trani (BT) in località "Lido Matinelle" individuata in catasto al Foglio 35, Particelle 17 (parte) - 47 (parte) - 558 (parte) - 559 (parte) - 846 (parte), allo scopo di utilizzarla per un'attività turistico-ricreativa, e nella fattispecie come tipologia Spiaggia Libera con servizi (SLS); ed in particolare ZD001 di mq. 1200 di superficie demaniale da occuparsi meno le opere da realizzarsi, ZD002 di mq 3315 di superficie demaniale da occuparsi meno le opere da realizzarsi; ZD003 di mq 705,76 di superficie demaniale da occuparsi meno le opere da realizzarsi; ZD004 di mq 2934,76 di superficie demaniale da occuparsi meno le opere da realizzarsi; ZD005 di mq 447 di superficie demaniale da occuparsi meno le opere da realizzarsi; ed ancora mq. 637,48 di opere di facile rimozione, di cui OR001 di mq 77,30 manufatto con servizi, OR002 di mq 43,54 blocco servizi; OR003 di mq 38,10 pedana di accesso al manufatto, OR004 di mq 12,00 rampa per disabili di accesso al manufatto, OR005 di mq 12,00 rampa per disabili di accesso al manufatto, OR006 di mq 21,30 pedana di accesso al manufatto, OR007 di mq 77,30 manufatto con servizi, OR008 di mq 43,54 blocco servizi, OR009 di mq 38,10 pedana di accesso al manufatto, OR010 di mq 12,00 rampa per disabili di accesso al manufatto, OR011 di mq 12,00 rampa per disabili di accesso al manufatto, OR012 di mq 21,30 pedana di accesso al manufatto, OR013 di mq 13,00 cabine, OR014 di mq 216,00 pedana di lancio/scalo e ormeggio ed infine SP001 specchio acqueo corridoio di lancio di 1000 mq entro i 100 mt dalla linea di costa, il tutto secondo le disposizioni planimetriche e organizzative come meglio evidenziate nel progetto allegato alla presente a firma del tecnico progettista arch. Giuseppe D'Angelo.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, un canone complessivo di €. 40184,51 (euro quarantamilacentottantaquattro,51), da versare in rate annuali da €.13394,83 da conguagliare ai sensi della legge 494/93, oltre ad un ulteriore 10% dello stesso canone di cui il 25%, pari ad €. 334,87 annuo versato in favore della Regione Puglia - tasse tributi e proventi regionali e il 75%, pari ad €. 1004,61 annuo in favore del Comune di TRANI - Servizio Tesoreria.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio marittimo, avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 04/07/2018 al 31/12/2020, impregiudicate le eventuali diverse esigenze di pubblica utilità derivanti dall'approvazione della pianificazione costiera.

La presente concessione demaniale marittima (CDM) è subordinata alle seguenti condizioni:

- Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area in concessione, asportando i manufatti impiantati, riportarla allo stato originale e riconsegnarla all'Amministrazione comunale.
- Il Comune di Trani ha sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, inoltre, ha sempre facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione, e dall' art. 10 commi 1, 2, 4, 5 della L.R. 17/2015 senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
- Nei casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area e/o i beni pertinenziali occupati, asportando i manufatti impiantati, riportandola allo stato originale e riconsegnarla all'Amministrazione comunale, sulla semplice intimazione scritta dal dirigente dell'ufficio Demanio, che sarà notificata all'interessato in via

amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica, l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo pretorio del Comune di Trani.


- Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna dell'area concessa, tanto alla scadenza della concessione quanto in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi le eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione.
- Il concessionario è sempre responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e di ogni danno cagionato alle persone, alle cose e/o alle proprietà nell'esercizio delle attività svolte nell'area in concessione.
- Il concessionario non potrà svolgere le attività legate all'uso della concessione al di fuori del perimetro dell'area concessa, né variare quest'ultimo; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso i manufatti e l'area oggetto della concessione, né indurre, infine, alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, o recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate le aree attigue;
- Dovrà sempre consentire l'accesso, in caso di necessità, sia in ore diurne che notturne, all'area a lui concessa, al personale del Demanio Marittimo regionale e comunale, della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente CDM è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente CDM le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, all'Amministrazione Regionale e/o comunale, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità Statale, Regionale e/o comunale di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato; sono fatte salve le più ampie iniziative qualora per l'area in questione sia prevista una diversa destinazione ai sensi dell'art. 6 della legge 494/93; nelle more dell'approvazione del Piano Comunale Delle Coste, viene assentita in modo del tutto precario sicché potrà essere revocata e/o non più rinnovata qualora non rientrante nelle previsioni del medesimo Piano allorché vigente.

Il concessionario firmando in calce il presente atto, pena la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47, del Codice della Navigazione, si impegna a:

- produrre all'atto della comunicazione di inizio lavori, copia della S.C.I.A., ovvero, atto equivalente e tutte le autorizzazioni necessarie ottenute dalle competenti Amministrazioni/Enti;
- munirsi di ogni altra autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l'esercizio delle attività connesse con il rilascio della presente concessione, con particolare riferimento a quelle previste in adempimento delle disposizioni in materia urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza; è fatto pertanto obbligo al concessionario di procurarsi le predette autorizzazioni prima dell'inizio di eventuali lavori ovvero dell'esercizio dell'attività oggetto del presente atto, diversamente la CDM assentita si intende ipso iure revocata;
- osservare le norme generali e speciali inserite nella presente concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate;
- sollevare l'Amministrazione Statale, Regionale e Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza dalla presente concessione;
- sopportare tutti gli oneri connessi al presente atto di concessione;
- mantenere pulita e sgombra da rifiuti di ogni genere l'intera area demaniale marittima oggetto di concessione ivi compresa (il 60% dell'area complessiva) quella lasciata libera da qualsiasi attrezzatura, curando, in particolare, la manutenzione ordinaria dell'intera area;
- evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale;



- assicurare la perfetta efficienza e pronta disponibilità di mezzi e dispositivi per la Sicurezza, e la perfetta manutenzione degli impianti presenti tale da garantire in qualsiasi momento il regolare esercizio degli stessi;
- ad organizzare sull'intera area ivi compresa (il 60% dell'area complessiva) quella lasciata libera da qualsiasi attrezzatura, un efficace servizio di salvamento con personale qualificato mettendo a loro disposizione tutte le attrezzature e dispositivi necessari all'espletamento di tale attività;
- a non occupare il 60 % dell' area in concessione e il relativo fronte mare con le proprie attrezzature e strutture lasciandolo così libero al transito e/o stazionamento da parte di chiunque.
- Ad esporre in maniera visibile il presente atto e la planimetria allegata con l'indicazione delle aree destinate al libero transito e/o stazionamento, ovvero il 60 %, dell' area in concessione.
- Al rispetto delle disposizioni contenute nell' Ordinanza Balneare emessa dalla Regione Puglia o da qualsiasi altro ente preposto.

Si dà atto che per la presente concessione demaniale marittima il concessionario, a garanzia degli obblighi previsti dall' art. 17 del Regolamento ai Codice della Navigazione e dell'art. 54 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, dovrà costituire polizza fidejussoria a favore dello Stato - Agenzia del Demanio e dell'Ente Locale - Comune di Trani, corrispondente a due annualità del canone ovvero € 26789,67 che sarà acquisita agli atti contestualmente alla restituzione della copia dell'atto di concessione registrato il tutto a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione.

In caso di inadempienza da parte del concessionario a qualunque delle condizioni riportate nella presente concessione, l'Amministrazione competente potrà incamerare, in tutto o in parte, la cauzione per il soddisfacimento di crediti o rimborso spese.

La restituzione/svincolo delle somme prestate a titolo di cauzione al termine della concessione è subordinato alla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione.

L'atto va registrato a cura e spese del concessionario e l'originale, debitamente registrato e corredato dalle ricevute di versamento in calce indicate, va restituito al Comune di Trani - ufficio Demanio Marittimo - Via Tenente Luigi Morrico, 2 - 76125 Trani.

Al presente atto viene allegato ed è da considerarsi parte integrante del medesimo, l'istanza mod.D1 - SID, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico in formato XML.

La presente CDM viene firmata dal sig. Giuseppe Curci nato a Trani il 17 luglio 1988, C.F. CRCGPP88L17L328J legale rappresentante della soc. "ISOLASOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (P. IVA 07198590226) in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi nonché del consenso, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n° 675 e ss. mm.ii, al trattamento e utilizzo dei dati personali esclusivamente ai fini delle funzioni amministrative esercitate dall'Amministrazione comunale.


Lo stesso concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio a Trani alla via SS 16 Trani - Bisceglie n. 35.

Trani, li 04/07/2018

IL CONCESSIONARIO
Sig. Giuseppe Curci




IL DIRIGENTE
Arch. Giacomo Losapio







REGISTRATO A TRANI IL 17 LUG. 2018
 AL N. 1176 SERIE 3
 Euro 477,62
Quattrocento Settanta due, 62
 IL DIRIGENTE

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Prof. Savino Papagno (*)
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale
 dott. Michele Gammacrita





Allegato Mod.D1 - SID

Ministero dell'Economia
 & delle Finanze

MARCA DA ROLLO
€2,00
 PUE/00

00007261
 00004913
 8578-00067

00008976
 07/05/2018 11:41:35
 156F1033A872EB04
 01170641689718

IDENTIFICATIVO

0 1 17 054168 / 51 8



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLEGATI AI FINI DELLA SOLA PUBBLICAZIONE ALLA DETERMINA N° SETTORIALE 130 – N° GENERALE 876 DEL 18/07/2018 – DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ASSEGNAZIONE PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE DEL TRATTO DI SPIAGGIA IN LOCALITA' MATINELLE SECONDA SPIAGGIA - SOCIETA' ISOLASOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

Con riferimento alla determina in oggetto si allegano alla presente gli atti contrassegnati dalle lettere (A) e (B) copia dei verbali della Conferenza di Servizi, tenutesi rispettivamente in data 10/05/2017 e in data 04/05/2018, la lettera (C) Copia dell'Autorizzazione paesaggistica n.3/2018 e la lettera (D) copia della Concessione demaniale marittima n.2 del 4/7/2018 ai fini della sola pubblicazione, ad integrazione della determina in oggetto.

Trani, 24/01/2019

Il Dirigente dell'Area Urbanistica
Arch. Francesco Gianferrini

N. 2349 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 25/01/19

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE